



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ALTROCONSUMO"

COSTITUZIONE, SCOPI, RISORSE E SEDI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione nazionale denominata "**ALTROCONSUMO**" regolata dal presente Statuto, dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dagli art. 2 e 18 della Carta Costituzionale.

Art. 2 - Scopi

L'associazione ha lo **scopo esclusivo** di promuovere, tutelare e difendere gli interessi dei consumatori, degli utenti di beni e servizi e dei risparmiatori, assumendo ogni iniziativa idonea a garantirli come singoli e come collettività.

L'associazione, per migliorare la qualità della vita di ogni cittadino, si batte per il diritto al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, per il diritto alla protezione della salute e della sicurezza, per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al risarcimento dei danni, per il diritto ad essere informati ed educati, per il diritto ad essere rappresentati ed ascoltati, per il diritto ad un ambiente sano, in quanto diritti fondamentali dei consumatori. L'associazione non ha alcun carattere partitico e mantiene in ogni momento un'assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica che finanziaria, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali o di potere economico.

L'associazione contribuisce alla costruzione e allo sviluppo di un movimento di consumatori forte, autonomo ed indipendente a livello nazionale, europeo ed extra europeo.

L'associazione partecipa inoltre alle organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi e finalità analoghi ai propri.

L'associazione persegue i suoi scopi, a livello internazionale, nazionale e locale, attraverso attività di rappresentanza degli interessi generali e diffusi dei consumatori in tutte le sedi opportune, attività di informazione collettiva per mezzo di pubblicazioni, periodiche o non periodiche, rivolte ai consumatori, attività di informazione e assistenza individuale ai consumatori.

Art. 3 - Risorse

L'associazione non ha scopo di lucro. Pertanto, le entrate dell'associazione sono interamente devolute al perseguimento degli scopi statuari e non è ammessa alcuna forma di distribuzione di utile ai soci.

Fanno parte delle entrate dell'associazione:

- le quote associative versate dai soci;
- le sovvenzioni e gli aiuti finanziari che non pregiudichino l'autonomia e l'indipendenza dell'associazione.

L'associazione gode della piena capacità di agire e pertanto può acquistare, disporre, possedere, ricevere e amministrare tutti i tipi di beni, conformemente alla legge, utili per il perseguimento degli scopi

Primo

Primo



statutari, sia in Italia che all'estero. Le attività di pubblicazione di riviste periodiche e di altri strumenti informativi e di realizzazione di servizi per i consumatori e gli associati, utili al perseguimento degli scopi statutari, possono essere organizzate dall'associazione in collaborazione, anche in forma societaria, con altri soggetti aventi natura e scopi analoghi ai propri, o nelle altre forme consentite dalla legge.

Art. 4 - Sedi

L'associazione ha la sede nazionale a Milano.

Allo scopo di creare un movimento consumerista radicato e diffuso su tutto il territorio nazionale, l'associazione promuove tra i suoi soci la costituzione di rappresentanze a livello regionale, anche attraverso l'apertura di sedi.

Il rappresentante regionale è nominato dal Comitato di Direzione, ai sensi dell'art. 10. Al rappresentante regionale sono affidati i rapporti con gli enti ed istituzioni locali, sia pubblici che privati, nonché le attività di rappresentanza a livello locale, secondo le decisioni assunte dal Comitato di Direzione, cui il rappresentante risponde delle attività svolte.

Il rappresentante regionale può, su delega specifica del Direttore e del Tesoriere, richiedere e/o gestire finanziamenti relativi alle attività svolte a livello locale.

Per il Trentino Alto Adige i rappresentanti provinciali equivalgono a tutti gli effetti a quelli regionali.

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono **soci** dell'associazione i consumatori e gli utenti, persone fisiche, che lo richiedano ed adempiano agli obblighi previsti dal presente Statuto.

Sono **diritti** del socio:

- partecipare alla vita dell'associazione direttamente o per mezzo di rappresentanti, liberamente eletti;
- accedere, alle condizioni stabilite dal presente Statuto, alle cariche di rappresentanza e direzione previsti;
- utilizzare tutti i servizi e le prestazioni fornite dall'associazione ai propri associati;
- ricevere le pubblicazioni dell'associazione, in quanto abbonati alle stesse.

Sono **obblighi** del socio:

- versare la quota associativa nella misura e nella forma stabilita dal Comitato di Direzione, il quale potrà prevedere che essa sia versata congiuntamente all'abbonamento alle pubblicazioni periodiche dell'associazione o alla fornitura di altri servizi offerti agli associati;
- partecipare, nella misura delle sue possibilità, alle attività dell'associazione;



- osservare le delibere validamente assunte in applicazione del presente Statuto dal Consiglio e dal Comitato di Direzione dell'associazione.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità e per esclusione; quest'ultima può avvenire in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Statuto o di comportamento contrario agli interessi o agli scopi dell'associazione, su decisione del Consiglio.

La perdita della qualità di socio, comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.

Le persone giuridiche non assumono la qualità di socio, ma possono accedere ai servizi di carattere generale forniti dall'associazione e/o ricevere le pubblicazioni dell'associazione in qualità di abbonati.

ORGANI

Art. 6 - Consiglio

Il Consiglio, in quanto espressione della volontà dell'assemblea dei soci, è il massimo organo di rappresentanza e controllo dell'associazione.

Il Consiglio è composto da 21 membri, eletti liberamente dall'assemblea formata da tutti i soci, secondo il procedimento elettorale stabilito dall'art. 9.1 del presente Statuto.

Il Consiglio dura in carica 5 anni. Qualora nel corso del mandato i membri del Consiglio si riducano, per qualunque ragione, ad un numero inferiore a 11, il Segretario Generale, o in sua mancanza il Vice Segretario Generale (o in mancanza di entrambi il membro più anziano del Consiglio) deve convocare entro sei mesi l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio, ai sensi dell'art. 9.1.

Compete al consiglio:

- a) la nomina del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e degli altri membri del Comitato di Direzione secondo quanto previsto dall'art.10 nonché, eventualmente, del Presidente Onorario, scelto tra persone che abbiano dato un particolare contributo all'associazione;
- b) la nomina del Direttore e del Tesoriere;
- c) l'approvazione delle relazioni politico-programmatiche e di indirizzo generale presentate dal Segretario Generale e dei rapporti periodici di attività dell'associazione presentati e/o proposti dal Direttore;
- d) l'approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo, presentato dal Tesoriere;
- e) l'esclusione dei soci, nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto;
- f) la riforma dello Statuto nei termini previsti dall'art. 11.

Primo

Aut



Il Consiglio si riunisce all'inizio del suo mandato, su convocazione del membro più anziano, per procedere alle nomine di cui ai punti a) e b) del comma precedente.

Le successive riunioni sono convocate per iscritto dal Segretario Generale con preavviso di almeno 15 giorni. La convocazione deve indicare luogo, data e ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio inoltre deve essere convocato qualora ne facciano richiesta scritta almeno 11 membri.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per le delibere di cui ai punti c) e d).

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza personale, al momento dell'apertura della riunione, di almeno 11 membri.

Ciascun membro presente può avere la delega di un solo assente. Le delibere sono validamente assunte a maggioranza semplice. Le votazioni del Consiglio si svolgono con voto palese.

In caso di urgenza, escluse in ogni caso le delibere di cui ai punti a), b), d), ed f), il Consiglio può validamente decidere, su richiesta del Segretario Generale, anche a mezzo posta, fax o altro idoneo mezzo di comunicazione. In tal caso la delibera è validamente assunta con la maggioranza dei membri del Consiglio. La delibera così assunta deve essere redatta per iscritto dal Segretario Generale e sottoscritta, oltre che da lui, anche da altri due componenti del Consiglio. Essa deve essere immediatamente inviata a tutti i membri del Consiglio.

Le cariche sociali nominate dal Consiglio possono essere revocate con il voto favorevole di almeno 11 membri.

Le decisioni del Consiglio sono comunicate ai soci, per mezzo delle pubblicazioni dell'associazione o con altro mezzo analogo.

In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio delle delibere di cui ai punti c) e d) il Comitato di Direzione deve sottoporle all'assemblea dei soci, che decide a maggioranza dei voti validamente espressi, secondo il procedimento di voto di cui all'art. 9.2.

In tal caso l'approvazione da parte dell'assemblea sostituisce la delibera del Consiglio.

In ogni caso, il Direttore e il Comitato di Direzione devono garantire la continuità dell'attività dell'associazione, l'ordinaria amministrazione e l'adempimento degli impegni dell'associazione verso terzi.

Art. 7 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è il legale rappresentante dell'associazione, che rappresenta di fronte a terzi e in sede legale.

Il Segretario Generale convoca l'Assemblea dei soci, il Consiglio e il Comitato di Direzione, fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni di questi due ultimi organismi, vigila sul rispetto dello Statuto, delle delibere del Consiglio e del Comitato di Direzione, sottoscrive i verbali del Consiglio e del Comitato di Direzione e svolge le altre attribuzioni affidategli dal Consiglio o dal Comitato



di Direzione. Il Vice Segretario Generale sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento, lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti e svolge le funzioni delegategli dal Segretario Generale.

Le cariche di Ségretario Generale e Vice Segretario Generale durano 5 anni. Qualora nel corso del mandato essi cessino, per qualunque ragione, di esercitare la loro funzione, i nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo residuo.

Art. 8 – Direttore e Tesoriere

Il Direttore esegue le decisioni del Comitato di Direzione attinenti alla realizzazione del programma di attività, amministra i beni dell'associazione e dirige il personale. Il Direttore, in collaborazione con il Comitato di Direzione, redige i rapporti periodici di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Il Tesoriere gestisce l'attività finanziaria, la contabilità e la cassa dell'associazione. Spetta al Tesoriere la redazione dei bilanci e risponde al Consiglio del loro rispetto e corretta esecuzione. La carica di Tesoriere non può essere attribuita al Segretario Generale, al Vice Segretario Generale ed al Direttore.

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti coloro che risultano regolarmente iscritti all'Associazione anteriormente alla data di convocazione.

1. All'assemblea dei soci spetta l'elezione del Consiglio ogni 5 anni - salva l'ipotesi di cui art. 6, III° co. - secondo il seguente procedimento elettorale:

- a) la convocazione dell'assemblea deve essere comunicata ai soci per lettera o a mezzo delle pubblicazioni periodiche dell'associazione, con un preavviso minimo di 2 mesi e fissare un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle candidature;
- b) le candidature devono avvenire per mezzo di liste composte ciascuna da 31 candidati che devono essere presentate al Presidente del Comitato elettorale, di cui al successivo punto d), nel termine fissato nella convocazione.

Possono essere candidati coloro che:

- sono soci dell'associazione da almeno tre anni consecutivi;
- non esercitano attività o funzioni che possano determinare conflitto o confusione di interessi con quelli dell'associazione o ledano la sua immagine di associazione indipendente;
- in particolare, non sono stati, negli ultimi 12 mesi, rappresentanti o candidati di partiti e movimenti politici, rappresentanti a livello nazionale di istituzioni o enti pubblici, di associazioni di imprese o professionali, di organizzazioni sindacali o di altre associazioni di consumatori;



- c) almeno sette dei candidati di ciascuna lista deve provenire dalle regioni nelle quali è stata istituita una rappresentanza dell'associazione;
- d) è costituito un Comitato elettorale composto dal membro più anziano del Consiglio uscente (esclusi il Segretario Generale ed il vice Segretario Generale in carica), che lo presiede, da un membro nominato dal Comitato di Direzione e, alla avvenuta presentazione delle liste, da un rappresentante di ciascuna lista di candidati, cui è affidato il controllo della regolarità del procedimento elettorale;
- e) le eventuali comunicazioni elettorali da parte delle liste regolarmente presentate sono diffuse ai soci a cura del Direttore, nelle forme stabilite dal Comitato elettorale e sotto il suo controllo. Le eventuali spese di predisposizione e spedizione del materiale restano interamente a carico della lista interessata. Il Direttore, nell'effettuazione delle operazioni sopra indicate, deve in ogni caso tutelare la riservatezza dei soci ed è tenuto ad assicurare che l'elenco dei soci, ferma restando la possibilità di consultazione presso la sede nazionale per scopi leciti e coerenti con il presente statuto, non sia, con qualunque mezzo, in tutto o in parte asportato da parte di chiunque;
- f) la votazione, al fine di facilitare la partecipazione di tutti i soci esistenti sul territorio nazionale, si svolge per posta, utilizzando a tal fine la scheda contenente la lista o le liste dei candidati, distribuita dall'associazione a ciascun socio per lettera o

utilizzando le pubblicazioni periodiche dell'associazione stessa, unitamente alla presentazione delle liste e dei candidati, nonché l'indicazione del termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale le schede con l'indicazione di voto dovranno pervenire all'associazione;

g) il voto è segreto, non delegabile e può essere espresso esclusivamente sulla scheda spedita ai soci, non riproducibile né duplicabile. Il voto si esprime indicando la lista prescelta, in caso di più liste di candidati, ed in ogni caso la preferenza per un numero massimo di 21 candidati all'interno della stessa lista.

La restituzione della scheda avviene in modo da accertare che il voto sia stato espresso dal socio (sistema a "doppia busta", la prima idonea ad identificare il socio votante e la seconda chiusa e anonima contenente la scheda, ovvero altro analogo sistema deciso dal Consiglio, su proposta del Comitato di Direzione);

h) presso l'associazione viene predisposta una cassa sigillata della corrispondenza elettorale, che viene aperta solo al momento dello spoglio, in presenza del Comitato elettorale, una volta scaduto il termine per la ricezione.

Lo spoglio avviene dapprima separando ed eliminando dal computo dei voti le buste che non consentono l'identificazione del mittente, quindi aprendo le altre e separandole dalle buste chiuse in esse contenute, infine aprendo queste ultime e scrutinando le schede in esse contenute.





Sono eletti Consiglieri i candidati con il maggior numero di preferenze appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di preferenze espresse su un numero di candidati inferiore ai consiglieri da eleggere, risultano eletti gli altri candidati della lista vincente, nell'ordine di presenza all'interno della lista stessa.

In caso di più liste concorrenti, la lista perdente più votata che abbia ottenuto più del 20% dei voti validi, è rappresentata da un Consigliere, nella persona del candidato con il maggior numero di preferenze;


i) al termine dello scrutinio, il Comitato elettorale redige un verbale, sottoscritto dal suo Presidente e dal rappresentante del Comitato di Direzione, sul quale riporta le operazioni di spoglio effettuate, i risultati della votazione e l'elenco dei candidati eletti Consiglieri sulla base dei voti validamente espressi. Sul verbale devono essere riportate eventuali osservazioni dei rappresentanti delle liste.

Il Consiglio così eletto entra in funzione il giorno successivo alla proclamazione dei risultati, che devono essere comunicati ai soci nelle stesse forme della convocazione.

2. All'assemblea dei soci spetta altresì di decidere negli altri casi previsti dal presente Statuto, secondo il seguente procedimento di voto:

- a) la convocazione dell'assemblea deve essere comunicata ai soci per lettera o a mezzo delle pubblicazioni periodiche dell'Associazione;
- b) contestualmente, deve essere comunicato il testo completo della delibera sulla quale i soci sono chiamati ad esprimere il proprio voto favorevole o contrario e il termine entro il quale la dichiarazione di voto deve pervenire presso l'associazione;
- c) la votazione si svolge per posta con le modalità, in quanto applicabili, previste all'art. 9.1. Le schede di voto vengono scrutinate in presenza del Segretario Generale, di un rappresentante del Comitato di Direzione e del membro più anziano del Consiglio;
- d) al termine dello scrutinio il Segretario Generale e il rappresentante del Comitato di Direzione redigono e sottoscrivono un verbale sul quale viene riportato il risultato della votazione e l'avvenuta approvazione o meno della delibera, che deve essere comunicata ai soci nelle stesse forme della convocazione.

Art. 10- Comitato di Direzione



Il Comitato di Direzione è composto da 3 a 7 membri. Fanno parte di diritto del Comitato di Direzione il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale e il Direttore.

Qualora la carica di Direttore sia coperta, anche temporaneamente, dal Segretario Generale o dal Vice Segretario



Generale, il Consiglio deve nominare un terzo membro del Comitato di Direzione.

Il ogni caso, tutti i componenti del Comitato di Direzione devono essere soci dell'Associazione e la maggioranza dei suoi membri deve essere costituita da membri del Consiglio.

Il Tesoriere – salvo che sia già membro del Comitato di Direzione - partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione ed il suo parere deve essere verbalizzato per tutte le delibere che comportino impegni di spesa.

Il comitato di Direzione dura in carica 5 anni.

Il Comitato di Direzione costituisce l'organo esecutivo dell'associazione, promuove l'indirizzo politico-programmatico dell'associazione approvato dal Consiglio, è responsabile della realizzazione del programma di attività approvato dal Consiglio e gli competono tutte le attribuzioni non riservate al Consiglio.

Compete al Comitato di Direzione, in particolare:

- nominare, le persone incaricate di assumere funzioni o svolgere attività di rappresentanza permanente dell'associazione in organismi a livello internazionale, nazionale o locale;
- istituire uffici, servizi, gruppi di lavoro e altri organismi interni all'associazione utili alla realizzazione delle attività, che operano sotto la direzione e responsabilità del Direttore.

Il Comitato di Direzione delibera a maggioranza dei suoi membri e regola liberamente le proprie forme di funzionamento. Le delibere che comportano un impegno di spesa, in caso di parere o voto contrario del Tesoriere, possono essere approvate dal Comitato di Direzione con il voto favorevole di tutti i suoi altri membri e devono essere trasmesse immediatamente ai componenti del Consiglio.

NORME FINALI

Art. 11- Riforma dello Statuto

La riforma dello Statuto può essere promossa dal Consiglio solo su richiesta del Comitato di Direzione o del 30% dei soci, che possono avanzarla con richiesta scritta indirizzata al Segretario Generale, il quale deve porla all'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio. La riforma deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 del Consiglio /o essere sottoposta all'assemblea dei soci, che la deve approvare con la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi, attraverso il procedimento di voto di cui all'art. 9.2.

ART. 12 – Durata

L'Associazione non ha limite di durata.

In caso di scioglimento il Consiglio, su proposta del Comitato di Direzione, saldati eventuali debiti, delibera la devoluzione dei beni





del fondo comune ad Enti, Associazioni o Comitati aventi scopi analoghi.

Art. 13 - Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore alla data di deposito presso il Notaio.

Le cariche di Segretario Generale e Vice Segretario Generale previste dal presente Statuto sono ricoperte dai soggetti attualmente nella carica di Presidente e Vice Presidente.

Approvato dal Consiglio di Altroconsumo riunito a Ferrara in data 17 maggio 2014.

Certifico io sottoscritto Dott. FEDERICO GUASTI Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che quanto sopra riportato risulta dal libro Verbale Consiglio della Libera Associazione " ALTROCONSUMO" Associazione Indipendente di Consumatori, con sede in Milano, Via Valassina n. 22 Codice Fiscale 97010850150 e costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Detto libro, debitamente bollato, venne vidimato inizialmente da me Notaio in Milano in data 20 ottobre 2010 al n. 47970 di Rep..

Questo estratto é conforme ad altro da me rilasciato in data odierna al n. 50632 di Rep..

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 18 diciotto giugno 2014 duemilaquattordici



Federico Guasti